

RESOCONTO
DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DA PARTE
DELLE IMPRESE DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL GAS
NATURALE DEI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO TARIFFARIO E DI
CORREZIONE DEI VOLUMI

INDICE

Introduzione.....	3
1. Regolazione del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K.....	4
1.1. Esigenze.....	4
1.2. Assetto generale.....	5
1.3. Disciplina specifica delle attività di distribuzione, vendita e trasporto del gas naturale	5
2. Attività istruttoria del Gruppo di Lavoro.....	8
3. Risposte pervenute dalle imprese	11
4. Analisi dei dati prodotti	12
4.1. Verifiche condotte sulle imprese di distribuzione del gas naturale.....	12
4.1.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite.....	12
4.1.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di distribuzione.....	15
4.2. Verifiche condotte sulle imprese di vendita del gas naturale	18
4.2.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite.....	18
4.2.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di vendita.....	19
4.3. Verifiche condotte sulle imprese di trasporto del gas naturale.....	20
5. Conclusioni dell'istruttoria	25

Introduzione

Con deliberazione 1 giugno 2007, n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione, da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita di gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente di adeguamento tariffario di cui alla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 (coefficiente M), nonché del coefficiente di correzione dei volumi di cui alla deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (coefficiente K) affidandone la responsabilità al Direttore della Direzione Legislativo e Legale.

L'avvio dell'istruttoria conoscitiva è stato reso necessario sia dalle segnalazioni giunte all'Autorità, anche da parte di Associazioni dei consumatori, sia da alcune notizie di stampa, relative a possibili anomale gestioni degli impianti di misura, dalle quali è emersa la possibile inosservanza, da parte delle imprese che operano nei segmenti del trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, dei provvedimenti con cui l'Autorità ha regolato l'applicazione dei sopra menzionati coefficienti.

L'attività istruttoria è stata condotta con l'ausilio di un gruppo di lavoro, istituito con determinazione del Direttore Generale 4 giugno 2007, n. 33/07 ed integrato con successiva determinazione del Direttore Generale 17 luglio 2007, n. 46/07 (di seguito: il Gruppo di Lavoro), composto da funzionari e dirigenti dell'Autorità appartenenti alle diverse Direzioni coinvolte (Direzione Legislativo e Legale, Direzione Mercati, Direzione Tariffe, Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, Direzione Vigilanza e Controllo), nonché da Ufficiali della Guardia di Finanza già distaccati presso l'Autorità.

Il presente documento si compone di quattro parti.

Nel paragrafo 1 è sinteticamente illustrato il quadro regolatorio, relativo ai coefficienti M e K, definito dall'Autorità, con particolare riferimento all'assetto generale e alla disciplina specifica delle attività di distribuzione, vendita e trasporto del gas naturale.

Nel paragrafo 2 sono descritte le attività svolte dal Gruppo di Lavoro, con particolare riferimento alla illustrazione delle verifiche svolte.

Nei paragrafi 3 e 4 sono illustrate le risposte pervenute dagli esercenti e l'analisi dei dati da essi prodotti.

Il paragrafo 5 contiene le conclusioni dell'istruttoria.

Infine sono riportate in allegato le tabelle delle analisi dei dati dei questionari di rilevamento dei coefficienti M e K.

La presente istruttoria conoscitiva ha lo scopo di acquisire ed elaborare informazioni, e non anche di individuare eventuali responsabilità, che potranno essere accertate solo all'esito di successive istruttorie formali ex. art. 2, comma 20 della legge 481/95, in contraddittorio con le singole imprese interessate.

1. Regolazione del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K

1.1. Esigenze

Il valore del gas naturale è correlato all'energia in esso contenuta. La sua misurazione avviene, invece, per la quasi totalità dei clienti finali, in termini di volume prelevato dalla rete.

Tuttavia l'energia contenuta in un determinato volume di gas non è sempre la stessa perché dipende anche da altri parametri, quali i valori fisici di pressione e temperatura del gas al punto in cui viene effettuata la misura (ad esempio, un metro cubo di gas ha un valore energetico inferiore se prelevato in alta quota, dove la pressione è più bassa; tale valore invece aumenta laddove la temperatura diminuisce).

Per tale ragione alcuni dei misuratori in circolazione sono dotati di appositi apparecchi per la correzione della misura. Si tratta di misuratori destinati soprattutto al prelievo di grandi quantitativi di gas (collocati prevalentemente presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, nonché presso alcuni punti di riconsegna delle reti di distribuzione).

Conseguentemente, uno dei primi problemi che l'Autorità ha dovuto affrontare nella sua attività di regolazione è stato quello di disciplinare le modalità di utilizzo del dato (espresso in termini di volume) rilevato dai misuratori (i profili di metrologia legale trovano invece la loro disciplina, oltre che nelle disposizioni generali fissate dal Testo Unico 23 agosto 1890, n. 7088 e dal Regolamento di Fabbricazione Metrica approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226, nelle puntuali previsioni di cui al d.P.R. 23 agosto 1982, n. 857 che recepisce nell'ordinamento italiano le direttive CEE 71/318, 74/331 e 78/365). Ciò all'evidente fine di evitare disparità di trattamento tra clienti finali diversamente localizzati sul territorio.

Tale esigenza si poneva con maggior enfasi per i clienti finali con minori consumi per i quali, fino all'anno 2000, le forniture di gas prevedevano corrispettivi commisurati non all'energia, ma ai soli volumi del gas riconsegnato. Nello stesso anno, peraltro, veniva emanato anche il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prefigurava la liberalizzazione di questi clienti nel 2003.

Per i clienti finali caratterizzati da grandi consumi (ad esempio le utenze industriali), invece, nel caso di misuratori privi di apparecchi di correzione, erano i contratti di fornitura a prevedere particolari metodologie di adeguamento del dato rilevato dai misuratori.

Per rendere i corrispettivi più correttamente corrispondenti all'energia, l'Autorità è intervenuta nella materia in diversi momenti e con provvedimenti aventi ad oggetto le diverse attività in cui si articola la filiera del gas, in particolare, l'attività di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale.

Il primo di tali interventi è costituito dalla deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante la disciplina delle tariffe di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali del mercato vincolato.

1.2. Assetto generale

Con la deliberazione n. 237/00 l'Autorità ha definito l'assetto generale che regola le modalità di utilizzo del dato di misura. In particolare, con tale provvedimento l'Autorità ha distinto tra:

- clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40: si tratta dei clienti maggiormente bisognosi di tutela; per tali clienti l'Autorità ha individuato un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M) che deve essere utilizzato per convertire le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi (comma 17.1 della deliberazione n. 237/00); il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
- clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici non provvisti di correttori, con misura del gas in media pressione, ovvero con misura del gas in bassa pressione ed appartenenti ad una classe non inferiore alla classe G40: si tratta dei clienti finali caratterizzati da maggiori consumi, per i quali l'Autorità:
 - da un lato, ha riconosciuto il diritto di chiedere che il gruppo di misura sia corredato (con oneri a proprio carico) di apparecchiature di correzione omologate (comma 17.2 della deliberazione n. 237/00);
 - dall'altro lato, ha fatto salva la prassi previgente di utilizzare un coefficiente di correzione dei volumi da concordare con il cliente (relazione tecnica della deliberazione n. 237/00): tale coefficiente è stato successivamente denominato (deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06) "coefficiente K".

Il coefficiente M ha natura obbligatoria (deve essere applicato a tutti i clienti nei termini e con i valori fissati dall'Autorità) ed agisce come fattore di adeguamento della sola tariffa.

Il coefficiente K può anche essere fissato in modo convenzionale (esercente ed utente ne devono concordare il valore o l'eventuale metodologia di definizione) ed agisce come fattore correttivo dei volumi misurati.

Inoltre, il coefficiente M deve essere riportato nella bolletta destinata al cliente finale (comma 17.3 della deliberazione n. 237/00).

1.3. Disciplina specifica delle attività di distribuzione, vendita e trasporto del gas naturale

Con riferimento alla **distribuzione** del gas naturale, il sistema dei coefficienti M e K incide sul rapporto commerciale che si instaura tra esercente il servizio ed il suo utente, ossia (nella maggior parte dei casi) la società di vendita che fornisce i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.

Al riguardo, oltre a quanto disposto dalla deliberazione n. 237/00, rilevano:

- il chiarimento n. 4 del 13 aprile 2004, mediante il quale è stato precisato che:
 - gli eventuali coefficienti correttivi della misura concordati dal distributore con gli utenti della rete devono essere applicati contemporaneamente a detti utenti, senza creare discriminazioni di trattamento;
 - per l'individuazione del coefficiente di correzione della misura ci si può avvalere della metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00 per il coefficiente M, utilizzando come valore di pressione relativa di misura convenzionale il valore di pressione concordato tra le parti;
- la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04, che, per il secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 – 30 settembre 2008) ha sostituito la disciplina tariffaria precedentemente definita dalla deliberazione n. 237/00; tuttavia tale provvedimento (comma 4.2) ha fatto salva, sino all'adozione del codice di rete tipo della distribuzione, la disciplina contenuta nell'articolo 17 di quest'ultima deliberazione in materia di coefficiente M (e coefficiente K);
- la deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, con cui l'Autorità ha adottato il menzionato codice di rete tipo; con tale provvedimento l'Autorità ha sostanzialmente confermato la disciplina dei due coefficienti M e K, prevedendo che, ai fini della verifica del massimo prelievo orario, in assenza di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario e per i punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, tali valori sono determinati utilizzando il coefficiente K, ovvero il coefficiente M, in coerenza con i criteri definiti dalla deliberazione n. 237/00; inoltre, nel codice di rete tipo per la distribuzione, limitatamente alla determinazione del coefficiente K, si è previsto che, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra impresa di distribuzione ed utente, il coefficiente K è determinato “*secondo la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00*” (ossia la metodologia prevista per il coefficiente M).

Con riferimento all'attività di **vendita** del gas naturale, occorre rilevare che il sistema dei coefficienti M e K (§ 1.2), incide solamente nei rapporti tra esercente l'attività di vendita e, sino alla data del 31 dicembre 2002, i clienti finali del mercato vincolato (con effetto dalla data dell'1 gennaio 2003, infatti, il decreto legislativo n. 164/00 ha esteso la qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti).

Per il periodo successivo, il predetto sistema trova comunque applicazione nei rapporti tra l'esercente e i clienti finali che beneficiano delle tutele previste dalla deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02. Come noto, infatti, con tale provvedimento, l'Autorità:

- da un lato, ha previsto che ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino all'esercizio da parte dei predetti clienti del diritto di scegliere il proprio fornitore connesso con la qualifica di cliente idoneo (commi 1.1 e 1.2);
- dall'altro lato, ha imposto agli esercenti di offrire ai clienti con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte,

condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3); l'insieme di tali clienti è stato circoscritto ai soli clienti domestici con la deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06 (articolo 6).

Conseguentemente, la disciplina dei coefficienti M e K (descritto *sub* § 1.2) trova applicazione nei rapporti tra esercente l'attività di vendita e clienti finali che hanno titolo (o in forza dell'obbligo posto dal comma 1.1 e 1.2, ovvero per aver accettato la proposta formulata ai sensi del comma 1.3) all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità.

Con deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, sono stati definiti nuovi criteri per la predisposizione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 207/02, in sostituzione di quelle definite dalla deliberazione n. 237/00. Comunque, anche la nuova deliberazione, fa salvo l'assetto dei coefficienti M e K. Infatti:

- da un lato, le componenti variabili delle condizioni economiche (comma 3.1) sono rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri degli articoli 16 e 17 della deliberazione n. 237/00;
- dall'altro lato, con riferimento alla componente delle predette condizioni, afferente ai costi per la distribuzione (articolo 4), si rinvia integralmente alla relativa disciplina tariffaria, ossia alla deliberazione n. 237/00 e, per il secondo periodo di regolazione, alla deliberazione n. 170/04.

Con riferimento, infine, all'attività di **trasporto** del gas naturale, le previsioni rilevanti (sotto il profilo regolatorio) sono quelle contenute nei codici di rete di trasporto approvati dall'Autorità e predisposti dalle società Snam Rete Gas S.p.A. (deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03) e Edison T&S S.p.A. (deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03), cui è subentrata la Società Gasdotti Italia S.p.A..

Le imprese di trasporto che non dispongono di un codice di rete - Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l. e Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del gas (di seguito: CMVTG) - svolgono il servizio sulla base di condizioni generali di contratto, comunque formulate nel rispetto dei criteri e delle disposizioni definite dall'Autorità con deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02.

Al riguardo, deve osservarsi che nelle reti di trasporto sono diffusi misuratori muniti di apparecchi per la correzione dei volumi; mentre solo per i misuratori sprovvisti di tali apparecchi v'è l'esigenza di applicare un apposito coefficiente di correzione al dato rilevato dai misuratori.

Nei capitoli dedicati alla Misura del gas dei diversi codici di rete e condizioni generali di contratto, sono generalmente individuati degli appositi coefficienti di correzione dei volumi. Si tratta (salvo quanto più puntualmente verrà precisato nel successivo § 4.3) di un sistema analogo a quello rappresentato dal coefficiente K descritto *sub* § 1.2.

2. Attività istruttoria del Gruppo di Lavoro

Come anticipato, con determinazione n. 33/07, il Direttore Generale dell'Autorità ha istituito il Gruppo di Lavoro con il compito di coadiuvare il Direttore responsabile della Direzione Legislativo e Legale, cui la deliberazione n. 124/07 ha conferito il compito di condurre le attività istruttorie.

Il Gruppo di Lavoro è stato costituito con la seguente composizione:

- l'avv. Michele Passaro e l'avv. Marco Silvi, della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità;
- l'ing. Enrico Antognazza, della Direzione Vigilanza e Controllo;
- l'ing. Lorenzo Jachello, della Direzione Tariffe ;
- il dott. Guido Giussani e l'ing. Lorenzo Monterosso, della Direzione Mercati;
- l'ing. Carla Corsi, della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio.

All'ing. Claudio di Macco, consigliere tecnico-scientifico dell'Autorità, è stato affidato il compito di coordinare l'attività del Gruppo di Lavoro.

Successivamente, anche in ragione della ipotizzata necessità, in esito all'indagine conoscitiva, di ottenere ulteriori informazioni o effettuare altri accertamenti attraverso l'esercizio dei poteri ispettivi dell'Autorità, la composizione del Gruppo di Lavoro è stata integrata con la nomina, attraverso la determinazione n. 46/07, del Gen. B. Claudio Marzano e del Ten. Col. Antonio Di Terlizzi, Ufficiali della Guardia di Finanza già distaccati presso la Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità.

Il Gruppo di Lavoro ha innanzitutto:

- individuato i soggetti destinatari dell'istruttoria: le imprese di distribuzione del gas naturale (336), le imprese di vendita del gas naturale che operano nel mercato *retail* (362)¹, nonché le imprese di trasporto (5); a tal fine ci si è serviti delle banche dati disponibili presso gli Uffici dell'Autorità;²
- proceduto all'esame dei documenti di fatturazione relativi ai contratti di fornitura con clienti finali, già disponibili presso l'Autorità, acquisiti in forza di proprie disposizioni che attivano flussi informativi, nonché in occasione di altre indagini;
- predisposto per le suddette tipologie di soggetti, distinte richieste di informazioni e dati in merito all'applicazione dei coefficienti M e K.

Con riferimento a quest'ultima attività, in considerazione dell'elevato numero degli operatori, nonché dell'enorme mole dei dati da acquisire, il Gruppo di Lavoro ha deciso di gestire anche mediante strumenti di natura informatica (servendosi, tra l'altro,

¹ Le imprese individuate erano, in un primo momento, 421. Tuttavia, per 59 di esse, sono state rilevate circostanze tali da escluderle dall'ambito dell'istruttoria (alcune di esse, ad esempio, erano state interessate da processi di fusione societaria; altre avevano modificato il loro portafoglio clienti).

² Le imprese di distribuzione sono state individuate sulla base della banca dati predisposta dalla Direzione Mercati ai fini della gestione dei procedimenti di approvazione dei codici di rete della distribuzione. Per l'individuazione degli esercenti dell'attività di vendita, invece, ci si è avvalsi del *data base* predisposto dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, in collaborazione con le Direzioni Mercati e Tariffe. Le imprese di trasporto, invece, sono quelle che hanno presentato, per l'anno termico 2006-2007, le proposte tariffarie per il relativo servizio.

dell'ausilio di una società di consulenza informatica che ha operato con vincolo di riservatezza), sia la fase di acquisizione dei dati, sia la fase dell'esame e delle verifiche dei medesimi.

In particolare sono stati predisposti e pubblicati nel sito *internet* dell'Autorità, questionari e relative istruzioni di compilazione, prevedendo che le imprese inviassero i dati richiesti mediante supporto elettronico (unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica).

La pubblicazione è avvenuta in data 20 giugno 2007. Il termine per la trasmissione dei dati ed informazioni è stato fissato il 10 luglio 2007.³ Durante tale periodo, gli Uffici dell'Autorità hanno più volte sollecitato le singole imprese interessate al rispetto del termine.

Per l'esame della grande quantità di dati acquisiti (alcune centinaia di migliaia) è stato predisposto un apposito *database* di elaborazione. A tal fine, il Gruppo di Lavoro ha deciso la metodologia di elaborazione, articolata nei seguenti momenti.

- (a) Verifica dell'applicazione del coefficiente M: al fine di accertare se il fattore applicato da imprese di distribuzione e da imprese di vendita è uguale a quello definito dall'Autorità.
- (b) Verifica dell'applicazione del coefficiente K, distinta a seconda che sia stato applicato il metodo dell'Autorità o meno. Tale distinzione rileva in quanto gli esiti delle verifiche possono integrare presupposti per diversi interventi dell'Autorità. Infatti:
 - (b1) nel caso in cui l'impresa decida di applicare il metodo dell'Autorità, l'eventuale applicazione di un valore difforme da quello risultante dall'applicazione di tale metodo costituirebbe una violazione di disposizioni dell'Autorità, con possibile rilevanza sanzionatoria;
 - (b2) nel caso in cui, invece, l'impresa concordi con l'utente di calcolare il coefficiente K secondo un metodo diverso, il metodo dell'Autorità può costituire un utile elemento di confronto del valore del coefficiente K applicato dall'impresa: un forte scostamento di tale valore da quello ricavabile con il metodo dell'Autorità, infatti, potrebbe essere indice sintomatico di una condotta abusiva dell'esercente, lesiva dei diritti dei clienti finali.

Conseguentemente, nel caso *sub* (b1) è stato verificato che il K applicato fosse lo stesso di quello ottenuto inserendo nella formula di calcolo descritta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00 il valore di pressione di misura attestato dall'impresa di distribuzione. Nel caso *sub* (b2), la verifica ha riguardato lo scostamento fra il K applicato e quello ottenuto con la predetta formula sulla base dei valori di pressione di misura, temperatura di misura e altitudine attestati dall'impresa di distribuzione.

³ Sono stati comunque utilizzati anche i questionari pervenuti successivamente, entro un termine che ne consentisse l'utilizzo, ossia entro le ore 24.00 dell'8 agosto 2007. Come si preciserà nel prosieguo, i questionari pervenuti successivamente non sono stati utilizzati, ma saranno verificati in un secondo momento.

- (c) Verifica dell'esatta corrispondenza fra i coefficienti applicati dalle imprese di vendita e dalle imprese di distribuzione per ciascun punto di riconsegna.
- (d) Verifica dell'applicazione dei coefficienti di correzione dei volumi da parte delle imprese di trasporto.

3. Risposte pervenute dalle imprese

Come detto, i soggetti chiamati alla compilazione del questionario pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità in data 20 giugno 2007 sono: 336 imprese di distribuzione di gas naturale; 362 imprese di vendita di gas naturale; 5 imprese di trasporto di gas naturale.

Delle **336** imprese di distribuzione di gas naturale, **301** hanno inviato il questionario entro termini che ne hanno consentito l'utilizzo.⁴ Di queste ultime, **13** imprese non hanno trasmesso la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica, ma le informazioni acquisite sono state comunque utilizzate ai fini delle verifiche. **11** imprese di distribuzione hanno trasmesso il questionario oltre termini che ne consentivano l'utilizzo.

Delle predette 301 imprese di distribuzione, **4** hanno inviato dati ed informazioni su supporti che ne hanno impedito l'utilizzo, **297** hanno inviato il questionario debitamente compilato.

Delle **362** imprese di vendita, **302** hanno inviato il questionario entro termini che ne hanno consentito l'utilizzo.⁵ Di queste ultime, **8** imprese non hanno trasmesso la richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica. Anche in tale caso, le informazioni acquisite sono state comunque utilizzate ai fini delle verifiche. **4** imprese di vendita hanno trasmesso il questionario oltre i termini che ne consentivano l'utilizzo.

Delle predette 302 imprese di vendita, **5** hanno inviato dati ed informazioni su supporti che ne hanno impedito l'utilizzo, **297** hanno inviato il questionario debitamente compilato.

Le **5** imprese di trasporto di gas naturale hanno invece **tutte** inviato il questionario entro il termine fissato dall'Autorità.

Dall'esame di questi dati emerge che **24 imprese di distribuzione e 56 imprese di vendita** non hanno inviato il questionario (Allegati 1 e 2), pur avendo alcune di esse (7 di distribuzione e 5 imprese di vendita) trasmesso la sopra citata dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Per tutti i casi di non completa ottemperanza alle richieste dell'Autorità appare necessario procedere a successive valutazioni per ulteriori iniziative o approfondimenti.

⁴ Ore 24.00 dell'8 agosto 2007 (cfr. nota 3).

⁵ Ore 24.00 dell'8 agosto 2007 (cfr. nota 3).

4. Analisi dei dati prodotti

I dati prodotti dalle imprese che hanno utilmente inviato all'Autorità il questionario debitamente compilato, come anticipato nel paragrafo 2, sono stati esaminati e verificati anche mediante l'ausilio di strumenti di natura informatica. Nei paragrafi successivi verrà dato conto delle verifiche condotte sulle imprese di distribuzione di gas naturale (4.1), di quelle condotte sulle imprese di vendita (4.2) e sulle imprese di trasporto (4.3).

4.1. Verifiche condotte sulle imprese di distribuzione del gas naturale

L'esame dei questionari trasmessi dalle imprese di distribuzione del gas naturale è avvenuto in due momenti. In primo luogo, sono state verificate la completezza e la congruenza delle informazioni acquisite. In secondo luogo, le modalità seguite dalle imprese nell'applicazione dei coefficienti M e K. Di ciascuno di questi momenti di verifica istruttoria verrà dato conto nei sottoparagrafi che seguono, evidenziando le anomalie riscontrate, rispettivamente sotto il profilo della incompletezza ed incongruenza dei dati (4.1.1) e sotto quello degli scostamenti nell'applicazione dei coefficienti M e K (4.1.2).

4.1.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite

Sotto questo profilo, le informazioni trasmesse evidenziano, per qualche impresa di distribuzione, risultati incompleti o che comunque presentano alcune incongruenze, di seguito elencate. Si tratta comunque di incongruenze numericamente limitate che non incidono sul valore dell'istruttoria (circa 250 località rispetto al totale di 6.762).

A] Una prima incongruenza dei dati riguarda il numero delle località in cui le imprese di distribuzione hanno dichiarato di applicare, alla data del 31 dicembre 2006, il coefficiente M.

Per 21 imprese, elencate nella seguente tabella, risulta che il numero di località dichiarato non coincide con i dati presenti nei *data base* a disposizione dell'Autorità.

N. Prog.	ID	Ragione Sociale	Numero ID località servite e non dichiarate	Numero ID località dichiarate e non servite
1	1182	ACEGAS-APS S.p.A.	0	6
2	526	AEM Distribuzione Gas e Calore SpA	0	1
3	367	AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA GAS SPA	1	0
4	1572	ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL	0	7
5	280	Arcalgas Progetti S.p.a.	1	1
6	1535	ASCOPIAVE SPA	1	0
7	10	ASM RETI SPA	1	38
8	914	CMV Servizi Srl	1	1
9	796	CO.M.E.S.T. S.P.A.	1	0
10	1551	COOP POMILIA GAS Scrl	0	1
11	818	COSVIM SOC. COOP.	1	0

N. Prog.	ID	Ragione Sociale	Numero ID località servite e non dichiarate	Numero ID località dichiarate e non servite
12	161	Enel Rete Gas S.p.A.	10	18
13	60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.p.A.	0	20
14	308	HERA SPA - HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE (BOLOGNA -BO)	64	0
15	418	INTESA SPA - INTERCOMUNALE ENERGIA SERVIZI ACQUA	0	3
16	1040	ITALCOGIM RETI S.P.A.	7	0
17	72	LIGURIA GAS SRL	0	2
18	906	MELFI SRL	14	0
19	268	SAGAS S.R.L.	1	1
20	269	Thüga Triveneto S.r.l.	0	5
21	1558	TO.SA. COSTRUZIONI S.R.L.	0	1
TOTALI			103	105

In secondo luogo, **10 (dieci)** imprese, elencate nella seguente tabella, hanno dichiarato di applicare il coefficiente M per località non rinvenibili nell'ambito dei *data base* a disposizione dell'Autorità.

N.Prog.	IdDistributore	Ragione sociale	IdLocalità errati
1	10	ASM RETI SPA	1
2	1562	GIUDICARIE GAS SPA	2
3	268	SAGAS S.R.L.	2
4	313	GROSSETO ENERGIA AMBIENTE S.p.A.	1
5	60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.p.a.	1
6	72	LIGURIA GAS SRL	24
7	796	CO.M.E.S.T. S.P.A.	1
8	818	COSVIM SOC. COOP.	3
9	88	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS SPA	13
10	981	Amalfitana Gas s.r.l.	2
TOTALE			50

Tali discrepanze, che comunque non influiscono sull'attendibilità complessiva dell'analisi perché riguardano un numero molto limitato di località, potrebbero essere state cagionate anche da errori materiali nell'immissione dei dati, ciò che rende necessario compiere ulteriori approfondimenti.

- B]** Altre incongruenze sono state riscontrate nelle informazioni relative al numero dei punti di riconsegna attivi, gestiti dall'impresa di distribuzione, per i quali essa era tenuta ad applicare il coefficiente K (punti di riconsegna presso i quali sono installati misuratori volumetrici, non provvisti di impianti di conversione, con misura del gas in media pressione, ovvero in bassa pressione ed appartenenti ad una classe non inferiore alla classe G40).

Al riguardo, delle 297 imprese di distribuzione che hanno trasmesso dati utilizzabili, 3 hanno fornito dati relativi al coefficiente K per punti per i quali in realtà esse applicano il coefficiente M e, pertanto, non sono stati considerati ai fini delle verifiche.

Dall'esame dei dati considerati (relativi a 294 imprese di distribuzione) risulta che 24 esercenti non gestiscono punti di riconsegna per i quali vige l'obbligo di applicazione del coefficiente K.

Dei restanti 270 imprese di distribuzione (su 294):

- **198 (centonovantotto) hanno dichiarato almeno un valore del coefficiente K applicato per ciascun punto;**
- **72 (settantadue), pur gestendo punti di riconsegna cui avrebbero dovuto applicare il coefficiente K, non hanno fornito le informazioni di dettaglio richieste (cfr. tabella n. 1).**

Inoltre, con riferimento alle predette 198 imprese di distribuzione, il confronto tra le dichiarazioni relative ai punti di riconsegna attivi e quelle relative ai valori dei coefficienti K applicati per ciascun punto di riconsegna, evidenzia che:

- (a) **63 imprese di distribuzione** applicano un coefficiente K per ciascun punto di riconsegna in cui esso dovrebbe essere applicato (cfr. tabella n. 2);
- (b) **125 imprese di distribuzione** applicano un coefficiente K per un numero inferiore di punti di riconsegna in cui esso dovrebbe essere applicato (cfr. tabella n. 3);
- (c) **10 imprese di distribuzione** applicano un coefficiente K ad un numero superiore di punti di riconsegna in cui esso dovrebbe essere applicato (cfr. tabella n. 4).

I dati acquisiti, sopra sintetizzati, rappresentano una situazione anomala che necessita di ulteriori approfondimenti.

Gli esiti delle verifiche sulla correttezza dell'applicazione del coefficiente K sono esposti al seguente § 4.1.2.

- C] Tornando alle 294 imprese di distribuzione che hanno trasmesso dati utilizzabili, risultano ulteriori incompletezze.

Queste riguardano, innanzi tutto, le informazioni acquisite in ordine al coefficiente K effettivamente applicato dall'esercente. La parte del questionario dedicato a tale profilo di indagine (denominata "Prospetto 3") richiedeva una serie di dati, alcuni dei quali imprescindibili al fine delle verifiche relative alla corretta applicazione del coefficiente K. Si tratta, in particolare, dei dati relativi al: (a) Codice identificativo del punto di riconsegna/Matricola del misuratore, (b) Codice identificativo della località in cui il punto di riconsegna di trova (ID Località), (c) valore del K applicato, (d) Codice identificativo (relativo all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita – Codice MAP) dell'utente che insiste presso il punto di riconsegna, (e) Formula di conversione applicata dall'esercente in luogo di quella definita dall'Autorità.

20 (venti) imprese di distribuzione nel compilare il relativo questionario hanno omissso, per alcuni dei propri punti di riconsegna attivi, di indicare almeno uno degli elementi sopra riportati. Conseguentemente, l'insieme delle informazioni relative a ciascun punto di riconsegna (c.d. *record*)⁶ ove si è riscontrata tale incompletezza (2.508 su 83.997) non è stato utilizzato ai fini delle verifiche.

L'allegata tabella n. 5 rappresenta l'insieme degli imprese di distribuzione che hanno fornito *record* incompleti.

Ulteriori incompletezze sono state riscontrate nei dati trasmessi da **68 (sessantotto) imprese di distribuzione**, che hanno omissso di fornire valori del coefficiente K relativi a tutti i giorni dell'anno, come invece era stato richiesto nel questionario. L'omissione riguarda un insieme di 6.873 punti di riconsegna attivi, su 83.997 (cfr. la allegata tabella n. 6).

D] Da ultimo, l'esame dei dati acquisiti evidenzia alcune macroscopiche anomalie che richiedono ulteriori verifiche. In particolare, sono stati dichiarati dagli esercenti:

- valori del coefficiente K applicato pari a zero (247 *record*);
- una temperatura superiore a 30° C (6 *record*);
- una pressione barometrica inferiore a 0,9 bar (1.876 *record*);
- un'altitudine superiore a 2.000 metri s.l.m. (1 *record*);
- una pressione inferiore a 0,01 bar o superiore a 6 bar (175 *record*).

4.1.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di distribuzione

La verifica condotta al precedente § 4.1.1. ha consentito di isolare, tra l'insieme dei *record* acquisiti, quelli utilizzabili ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione, da parte degli esercenti il servizio di distribuzione, della disciplina dell'Autorità in materia di coefficienti M e K.

Con riferimento al coefficiente M, i valori dichiarati dalle imprese di distribuzione per ogni località sono stati confrontati con quelli che le stesse avrebbero dovuto applicare in forza della disciplina dell'Autorità (cfr. § 1.3).

La verifica è stata condotta sulla base dei punti di riconsegna relativi a località per le quali il relativo codice identificativo (ID Località) indicato dall'impresa trovava risponidenza nei dati già in possesso dell'Autorità (DB AEEG). Tuttavia, poiché sono stati riscontrati numerosi errori da parte delle imprese nell'indicazione dell'ID Località, è stata necessaria un'ulteriore attività di analisi, da parte degli Uffici, che ne ha consentito la correzione.

⁶ Più in particolare, la parola "*record*" nel presente documento designa ogni riga delle parti ("prospetti") in cui sono stati articolati i questionari che le imprese sono state chiamate a compilare nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva. Al riguardo, occorre precisare che, alle volte, ad uno stesso punto di riconsegna possono corrispondere più *record* (questo è il caso, ad esempio, in cui un'impresa di distribuzione applichi coefficienti K diversi durante l'anno).

Sono **12 (dodici) le imprese di distribuzione** che risultano applicare un coefficiente M difforme da quello definito dall’Autorità, per un numero complessivo di 17 località servite. Di tali imprese, **7 (sette)** risultano applicare un coefficiente M superiore a quello definito dall’Autorità, per un numero complessivo di 8 località. Si veda la seguente tabella.

Elenco imprese di distribuzione che hanno dichiarato valori di M difformi rispetto a quelli presenti nel database dell’Autorità.

N. Prog.	ID Distributore	Ragione Sociale	ID Località convalidato	Località	M dichiarato	M AEEG	Delta	ID Località dichiarato dall'esercente e sostituito d'ufficio	ID Venditori con M difforme rispetto a M AEEG
1	10	ASM RETI SPA	7430	PENNAPIEDIMONTE	0,98	0,96	0,02	2305	(3)
			7325	IRMA	0,97	0,96	0,01	6679	(3)
2	1551	COOP POMILIA GAS Scrl	6460	VICENZA	1,03	1,04	-0,01	-	(3)
			6457	ALTAVILLA V.NA	1,03	1,04	-0,01	-	(3)
3	1596	Toscana Energia S.p.A.	0581	UZZANO	1,01	1,03	-0,02	-	695V (2) 371V (2) 159V (3)
4	225	METEMA GESTIONI SRL	3409	GENGA	1,00	1,01	-0,01	-	(3)
5	233	S.ME.DI GAS SOCIETA' MERIDIONALE DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.	7514	SAN PIERO PATTI	1,00	0,99	0,01	-	666V (1)
6	30	METANFRIULI S.r.l.	6873	RESIA	1,00	0,99	0,01	-	(3)
			6872	RESIUTTA	1,00	1,02	-0,02	-	(3)
7	47	EGEA Ente Gestione Energia ed Ambiente S.p.A.	0474	GRINZANE CAVOUR	1,02	1,03	-0,01	-	456V (2)
			0484	PIOBESI D'ALBA	1,02	1,03	-0,01	-	456V (2)
			0471	CORNELIANO	0,99	1,03	-0,04	-	456V (2)
8	756	E.T. ENERGIA E TERRITORIO SERVIZI TECNOLOGICI SRL	7480	CINGOLI	0,98	0,97	0,01	-	231V (1)
9	915	METAN ALPI VAL CHISONE SRL	6871	CESANA TORINESE (TO)	0,92	0,91	0,01	-	386V (1)
10	949	METAN ALPI VAL SUSA SRL	6862	MURIALDO (SV)	0,95	0,98	-0,03	-	61V (2)
11	990	UNDIS S.P.A.	7195	COCULLO	0,96	0,95	0,01	-	(3)
12	140	ASM GESTIONE IMPIANTI SRL	2394	BINASCO	1,04	1,03	0,01	-	(3) (3)

- (1) Il venditore ha dichiarato di applicare un coefficiente M superiore rispetto a quello presente nel database dell’Autorità.
- (2) Il venditore ha dichiarato di applicare un coefficiente M inferiore rispetto a quello presente nel database dell’Autorità.
- (3) Il venditore ha dichiarato di applicare un coefficiente M conforme rispetto a quello presente nel database dell’Autorità.

Tuttavia da una verifica incrociata, relativa alle località indicate in tabella, risulta che, solo per 3 località su 17, le imprese di vendita applicano un coefficiente M superiore a quello definito dall'Autorità. Si tratta, in particolare, delle località di San Piero Patti (ME), Cingoli (MC) e Cesana Torinese (TO), nelle quali operano rispettivamente le seguenti imprese di distribuzione: S.Me.Di. Gas – Società Meridionale Distribuzione Gas – S.p.A., E.T. Energia e Territorio Servizi Tecnologici S.r.l. e Metan Alpi Val Chisone S.r.l.. Le tre imprese di vendita che applicano un coefficiente M superiore sono, rispettivamente, le società Gas Natural Vendita Italia S.p.A., E.T. Energia Territorio Servizi Commerciali S.r.l. e Metan Alpi Sestriere S.r.l..

Con riferimento al coefficiente K, occorre distinguere a seconda che esso sia calcolato:

- (a) con la metodologia individuata dall'Autorità (formula prevista per il coefficiente M utilizzando un valore di pressione concordato tra le parti), ovvero
- (b) con una metodologia diversa, concordata tra le parti.

Come chiarito al § 2, la distinzione rileva in quanto le verifiche sull'applicazione del coefficiente K, nel caso *sub* (a), sono primariamente orientate ad individuare possibili violazioni della disciplina dell'Autorità, mentre, nel caso *sub* (b), sono dirette ad evidenziare eventuali applicazioni di valori anomali a danno dell'utente, che potrebbero richiedere interventi prescrittivi da parte dell'Autorità.

Nel caso *sub* (a) (applicazione della metodologia dell'Autorità), sono stati confrontati i valori del coefficiente K dichiarati dagli esercenti (comunque arrotondati alla seconda cifra decimale), con i valori ottenuti mediante l'applicazione della formula prevista dall'Autorità, utilizzando come valore di pressione relativa di misura convenzionale il valore di pressione dichiarato dai medesimi esercenti.

L'esito della verifica ha evidenziato che **66 imprese di distribuzione** (cfr. la allegata tabella n. 7) hanno applicato un coefficiente K, per tutti i punti di riconsegna dichiarati, coerente con quello risultante dall'applicazione della disciplina dell'Autorità. A tal fine, sono stati ritenuti coerenti anche i valori dichiarati dalle imprese di vendita che presentavano uno scostamento contenuto nell'intervallo +/- 0,01.

Per **82 imprese di distribuzione** (cfr. la allegata tabella n. 8) sono stati riscontrati degli scostamenti più o meno rilevanti. In numerosi casi, le imprese interessate hanno integrato il questionario (senza peraltro che ciò fosse richiesto) con note volte a motivare tali situazioni apparentemente anomale.

Nel caso *sub* (b) (applicazione di una metodologia diversa da quella definita dall'Autorità), sono stati confrontati i valori dei coefficienti K dichiarati dalle imprese di distribuzione, con il valore ottenuto utilizzando la formula per il coefficiente M ed utilizzando la pressione di misura, la temperatura e l'altitudine dichiarati dall'esercente.

L'esito della verifica ha evidenziato che **17 imprese di distribuzione** (cfr. la allegata tabella n. 9) hanno applicato, per tutti i punti di riconsegna dichiarati, un coefficiente K coerente con quello risultante dall'applicazione della disciplina dell'Autorità. Anche in tale caso, sono stati ritenuti coerenti anche i valori dichiarati dagli esercenti che presentavano uno scostamento contenuto nell'intervallo +/- 0,01.

Per **49 imprese di distribuzione**⁷ (cfr. la allegata tabella n. 10) sono stati riscontrati degli scostamenti più o meno rilevanti. In tali casi, le imprese hanno prodotto apposite note illustrative, come richiesto dal questionario.

In particolare, **13** imprese di distribuzione (per un totale di **62** punti di riconsegna) risultano aver applicato un coefficiente K superiore, almeno del 5%, a quello che si ottiene utilizzando la metodologia dell’Autorità.

Da un primo esame di alcune delle note illustrative pervenute dalle imprese di distribuzione con riferimento sia alle ipotesi *sub* (b), sia alle ipotesi *sub* (a), emergerebbe l’infondatezza di alcuni degli argomenti volti a motivare gli scostamenti rilevati. Ciò comporta la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Al riguardo, occorre precisare che, in alcuni di tali casi, sono stati rilevati ID Località palesemente errati. Tuttavia, diversamente da quanto avvenuto per le verifiche relative al coefficiente M, le informazioni in possesso dell’Autorità non consentono di provvedere ad analoga correzione.

4.2. Verifiche condotte sulle imprese di vendita del gas naturale

Anche l’esame condotto sui questionari trasmessi dalle imprese di vendita del gas naturale ha evidenziato elementi di incompletezza delle informazioni acquisite ed elementi di anomalia nelle condotte degli esercenti. Come per le imprese di distribuzione, anche in questo caso verrà dato brevemente conto, nei sottoparagrafi che seguono, delle anomalie riscontrate, rispettivamente sotto il profilo della incompletezza ed incongruenza dei dati (4.2.1) e sotto quello degli scostamenti nell’applicazione dei coefficienti M e K (4.2.2).

4.2.1. Incompletezza ed incongruenza delle informazioni acquisite

Sotto questo profilo un primo insieme di anomalie si riscontra per quanto riguarda le informazioni relative all’applicazione del coefficiente M. In particolare **2 (due) imprese di distribuzione** (cfr. seguente tabella), relativamente ad un numero complessivo di 271 località, hanno omesso di rispondere alla richiesta, contenuta nel questionario, se l’impresa indicasse in bolletta il valore del coefficiente M effettivamente applicato.

Elenco delle località per le quali l’impresa di vendita non ha dato risposta al quesito relativo all’avvenuta indicazione del valore di M in bolletta.

IdVenditore	Ragione Sociale	Numero località
209	ITALCOGIM VENDITE S.P.A.	270
241	STECA ENERGIA SRL	1
	Totale	271

⁷ Per la comprensione dei dati sopra esposti, è bene ricordare che, alla luce dell’attuale disciplina, è possibile che uno stesso esercente applichi sui punti di riconsegna di una rete la metodologia dell’Autorità, e sui punti di riconsegna di un’altra rete una metodologia diversa, condivisa con gli utenti di quella rete (ciò spiega il fatto che la somma degli esercenti sopra dettagliati, pari a 214, supera il numero degli esercenti che hanno dichiarato almeno un valore del coefficiente K applicato per ciascun punto, pari a 198: cfr. § 4.1.1.F).

Per quanto riguarda le informazioni relative all'applicazione del coefficiente K, invece, la parte del questionario dedicato a tale profilo (denominato "Prospetto 2") richiedeva una serie di dati, alcuni dei quali imprescindibili per compiere le relative verifiche. Si tratta, in particolare, dei dati relativi al: (a) Codice identificativo del punto di riconsegna/Matricola del misuratore, (b) Codice identificativo della località in cui il punto di riconsegna si trova (ID Località), (c) valore del coefficiente applicato, (d) ragione sociale dell'impresa di distribuzione che gestisce il punto di riconsegna.

20 (venti) imprese di vendita (cfr. la allegata tabella n. 11), nel compilare il relativo questionario, hanno ommesso, per alcuni dei propri punti di riconsegna attivi, di indicare almeno uno degli elementi sopra riportati. Conseguentemente, l'insieme dei *record* ove si è riscontrata una tale incompletezza (pari a 1.550, su 97.203) non è stato utilizzato ai fini delle verifiche.

Da ultimo, **88 (ottantotto) imprese di vendita** hanno ommesso di fornire valori del coefficiente K relativi a tutti i giorni dell'anno, come invece era stato richiesto nel questionario. L'omissione riguarda un insieme di 10.888 punti di riconsegna attivi, su 97.203 (cfr. la allegata tabella n. 12).

4.2.2. Anomalie dei comportamenti delle imprese di vendita

Le verifiche sulla condotta tenuta dalle imprese di vendita sull'applicazione dei coefficienti M e K, hanno evidenziato che:

- **57 (cinquantasette) imprese di vendita**, operanti su un numero complessivo di 269 località, risultano applicare un valore per il coefficiente M difforme da quello individuabile in forza della disciplina dell'Autorità (cfr. la allegata tabella n. 13); in **particolare 38 (trentotto) imprese**, per un numero complessivo di 90 località, praticano un coefficiente M con un valore più elevato rispetto a quello dovuto (cfr. la allegata tabella n. 14). Al riguardo appare opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti anche al fine di verificare eventuali errori materiali.
- **67 (sessantasette) imprese di vendita** hanno invece dichiarato di non indicare in bolletta il valore del coefficiente M applicato, per un totale di 1.344 località (cfr. la allegata tabella n. 15);

Inoltre, le informazioni trasmesse (per ciascun punto di riconsegna e località servita) dagli esercenti l'attività di vendita sono state confrontate con i dati acquisiti da parte delle imprese di distribuzione. Ciò al fine di verificare se fossero stati applicati, dalle predette imprese di vendita ai propri clienti, valori relativi al coefficiente M e K difformi da quelli loro applicati dalle imprese di distribuzione.

- (a) Con riferimento al coefficiente M, sono stati confrontati, per ciascuna località, i valori dichiarati dall'impresa di distribuzione, quelli dichiarati dall'impresa di vendita e quelli previsti dalla disciplina dell'Autorità.

Tale confronto ha evidenziato 271 casi (su 13.587)⁸ di valori dichiarati dalle imprese di vendita, difformi da quelli applicati dalle imprese di distribuzione. Tale anomalia riguarda **53 imprese di vendita** (cfr. la allegata tabella n. 16).

- (b) Con riferimento al coefficiente K, sono stati confrontati, per ciascun punto di riconsegna, il valore del coefficiente applicato dall'impresa di distribuzione e quello dichiarato dall'esercente l'attività di vendita.

Occorre al riguardo precisare che tale operazione è stata difficoltosa in quanto i dati acquisiti non sono risultati omogenei. Ciò è dipeso dal fatto che non sono state rispettate le istruzioni di compilazione dei questionari fornite dagli Uffici dell'Autorità (pubblicate unitamente ai questionari medesimi), con particolare riferimento alle cc.dd. chiavi di incrocio che permettevano il raffronto dei dati.

Per il 73,5% dei punti di riconsegna indicati dalle imprese di distribuzione (ossia per 59.913 *record* su 81.489) è stato possibile realizzare un tale confronto.

Più in dettaglio, il confronto ha evidenziato una difformità per 720 casi (su 59.913). Tale anomalia coinvolge **41 esercenti l'attività di vendita** (cfr. la allegata tabella n. 17). In particolare, è stato rilevato che **29** imprese di vendita praticano, in **339** casi, un K superiore a quello dichiarato dal distributore (cfr. la allegata tabella n. 18).

4.3. Verifiche condotte sulle imprese di trasporto del gas naturale

Il questionario predisposto per le imprese di trasporto era volto ad individuare le modalità con le quali queste effettuano la conversione dei volumi relativamente ai soli punti di riconsegna presso clienti finali, con lo scopo di evidenziare la presenza e l'entità di misuratori relativamente ai quali le imprese di trasporto adottano modalità analoghe a quelle applicate dalle imprese di distribuzione, provvedendo alla conversione dei volumi attraverso la definizione di un coefficiente di natura convenzionale.

Nella predisposizione del questionario si è tenuto conto degli obiettivi dell'indagine, e quindi in particolare della verifica delle modalità di conversione dei volumi, classificando conseguentemente i misuratori presenti sulla rete di trasporto secondo le seguenti 3 (tre) categorie:

1. misuratori dotati di convertitore automatico dei volumi misurati;
2. misuratori non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati ma che dispongono di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi (almeno per i valori di pressione e temperatura);
3. misuratori non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati né di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi (almeno per i valori di pressione e temperatura).

⁸ Tale valore (13.587) non considera i casi di località dichiarate dalle imprese di distribuzione per le quali nessuna informazione è pervenuta dalle imprese di vendita (143 località), né i casi di località dichiarate dalle imprese di vendita per le quali nessuna informazione è pervenuta dalle imprese di distribuzione (339 località).

I misuratori che riguardano l'oggetto dell'istruttoria, ossia la conversione dei volumi mediante l'applicazione di fattori determinati convenzionalmente, ricadono nella categoria 3.

Al 31 dicembre 2006 risultano essere attivi 3973 punti di riconsegna della rete di trasporto presso clienti finali, nei quali sono installati 3986 misuratori. I volumi riconsegnati nel 2006 in tali punti sono circa 47 GSmc pari a circa il 55% dei consumi nazionali nel medesimo anno. La ripartizione fra le imprese di trasporto di detti punti di riconsegna, dei misuratori e dei volumi riconsegnati è illustrata nella seguente tabella.

Impresa di trasporto	Numero di punti di riconsegna presso clienti finali	Numero misuratori	Volumi riconsegnati nel 2006 [MSmc]
Snam Rete Gas Spa	3308	3321 ⁹	45681
Società Gasdotti Italia Spa	138	138	790
Retragas Srl	506	506	125
CMVTG	0	0	0
Netenergy Service Srl	21	21	229
Totale	3973	3986	46826

Si osservi che sulla rete di trasporto gestita da CMVTG non risultano essere presenti clienti finali direttamente allacciati.

In relazione alla tipologia dei misuratori installati, con riferimento alle tre categorie sopra individuate, è emerso che 3452 misuratori, pari a circa l'87% del totale, sono dotati di convertitore automatico dei volumi ovvero di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi. Il volume complessivamente riconsegnato nel 2006 presso i punti dotati di tali apparecchi è pari a circa 46,8 GSmc, corrispondente al 99,9% del volume riconsegnato a clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

534 misuratori (pari a circa il 13% del totale, e corrispondenti allo 0,1% dei volumi riconsegnati), di cui 110 presenti nella rete gestita da Snam Rete Gas e 424 presenti in quella gestita da Retragas, rientrano nella categoria 3 (non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati né di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi), oggetto della presente istruttoria.

La seguente tabella riporta, relativamente alla categoria 3 di misuratori, i dati per società.

⁹ La non corrispondenza tra numero di misuratori e numero di punti di riconsegna è dovuta al fatto che in 13 punti di riconsegna Snam Rete Gas ha dichiarato esservi installati due misuratori. Al riguardo, Snam Rete Gas ha precisato che gli impianti di misura presso i punti di riconsegna sono di proprietà del cliente finale, che è libero di prevedere una o più linee di misura.

Impresa di trasporto	Numero misuratori	Numero misuratori [% totale]	Volumi riconsegnati nel 2006 [MSmc]	Volumi riconsegnati nel 2006 [% totale]
Snam Rete Gas Spa	110	3,3	25	0,1
Società Gasdotti Italia Spa		0,0		0,0
Retragas Srl	424	83,8	6	4,9
CMVTG				
Netenergy Service Srl				
Totale	534	13,4	32	0,1

Occorre precisare che:

- nel caso di Snam Rete Gas (come specificato nell'Allegato "Misura del gas" del capitolo 10 del codice di rete della medesima società), ai fini della conversione dei volumi, la società dichiara di calcolare il coefficiente applicato sulla base dei valori di pressione e temperatura di misura rilevati in loco;
- nel caso di Retragas la conversione dei volumi è effettuata attraverso l'applicazione di un fattore di conversione determinato in base a valori di pressione e temperatura di misura determinati in maniera convenzionale, analogamente a quanto avviene presso le reti di distribuzione con l'applicazione del coefficiente K.

L'esame dei dati forniti da Snam Rete Gas evidenzia almeno due profili di interesse che è opportuno porre in evidenza:

- in primo luogo, risultano 10 punti di riconsegna, attivi al 31 dicembre 2006, per i quali Snam Rete Gas ha dichiarato che, a tale data, non vi erano utenti titolari di capacità di trasporto;
- in secondo luogo, a seguito di specifica richiesta degli Uffici dell'Autorità, Snam Rete Gas ha fornito i valori di pressione di misura e barometrica, dell'altitudine, della temperatura di misura, e del coefficiente applicato per la conversione dei volumi, nel corso del 2006, presso misuratori non dotati di convertitore automatico dei volumi né di strumentazione per la registrazione dei parametri utili per la conversione (categoria 3); l'esame di tali dati evidenzia possibili anomalie per i valori di temperatura di misura indicati per 26 casi, che meriterebbero di essere ulteriormente approfonditi.¹⁰

Per quanto riguarda i 110 misuratori presenti sulla rete di Snam Rete Gas, non dotati di convertitore automatico dei volumi misurati né di strumentazione per la registrazione delle grandezze utili per la conversione dei volumi, è necessario procedere all'acquisizione dei coefficienti di conversione applicati dalle imprese di vendita.

Per quanto riguarda Retragas, non essendo ancora adottato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che definisce l'ambito della rete regionale di gasdotti, l'Autorità non ha potuto concludere il procedimento di approvazione del relativo codice di rete.

¹⁰ Si tratta di 26 valori di temperatura inferiori o eguali a 0°, a fronte di un valore di "accettabilità" minimo della temperatura del gas pari a 3°C, come indicato nell'allegato 11/A (Parametri di qualità) del codice di rete di Snam Rete Gas.

Conseguentemente i rapporti commerciali con i propri utenti sono regolati da condizioni generali di contratto predisposte dalla società nel rispetto dei criteri e delle disposizioni della deliberazione n. 137/02.

La metodologia adottata da Retragas, rappresentata in una apposita “nota metodologica”, per il calcolo del coefficiente di conversione è del tutto analoga a quella definita nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00, alla quale si rimanda per le formule utilizzate.

In relazione al valore del coefficiente applicato da Retragas, la verifica ha evidenziato che detto coefficiente è stato correttamente calcolato applicando la formula descritta nella nota metodologica sulla base dei valori di pressione di misura, temperatura di misura e pressione di misura indicati nel questionario.¹¹

Tuttavia, la nota metodologica presenta alcune anomalie, in particolare:

- in primo luogo, una incongruenza relativa alla pressione relativa di misura convenzionale: Retragas ha dichiarato di utilizzare per la determinazione del fattore di conversione dei volumi, un unico valore, pari a 0,022 bar; nel questionario, invece, la società ha dichiarato valori di pressione di misura compresi fra 0,022 e 1,480 bar;
- in secondo luogo, la nota risulta incompleta relativamente alla metodologia utilizzata per la determinazione della temperatura assoluta di misura convenzionale: Retragas non ha fornito alcuna indicazione in merito.¹²

Posto quanto sopra, si è proceduto a verificare la corrispondenza dei valori di temperatura di misura e pressione barometrica indicati nel questionario con i valori calcolati applicando la metodologia definita nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00, rilevando quanto segue:

- su 30 punti di riconsegna, appartenenti a 7 comuni diversi, è stata indicata una pressione barometrica diversa rispetto a quella calcolata con il metodo dell’Autorità, ma gli scostamenti risultano poco significativi essendo compresi fra -3 e +1 mbar (con effetto sul valore di K compreso tra lo -0,3% e + 0,1%); la differenza è omogenea per ciascun comune servito e deriva dal fatto che Retragas ha considerato una altitudine sul livello del mare per questi comuni leggermente differente da quella considerata dall’Autorità (le differenze sono comprese fra + 30 e - 9 mslm);
- relativamente ai 376 punti per i quali Retragas ha definito un unico valore di temperatura di riferimento valido per tutto l’anno, risulta che in 145 casi il valore definito è inferiore a quello calcolato con il metodo dell’Autorità di più di 0,5 °C, e in 92 casi è superiore di più di 0,5 °C (le differenze massime sono comprese tra 5,7 °C e -3,5 °C);

¹¹ Alla luce della verifica effettuata, è ragionevole ritenere che l’affermazione contenuta nella nota metodologica circa l’adozione di un valore di pressione relativa di misura convenzionale unico (pari a 0,022 bar) sia un refuso. Si ritiene tuttavia opportuno richiedere un chiarimento all’impresa.

¹² Va inoltre evidenziato che su 424 misuratori appartenenti alla categoria 3, per 376 Retragas ha definito un unico valore di temperatura di misura valido per tutto l’anno, mentre per 48 ha invece definito due intervalli temporali (1 ottobre - 31 marzo e 1 aprile - 30 settembre) cui è stato assegnato un valore di temperatura diverso (8 °C nel primo e 15 °C nel secondo).

- per quanto rilevato al precedente alinea risultano alcune differenze fra il coefficiente di conversione indicato da Retragas e quello calcolato a partire dal valore di temperatura determinato con il metodo dell'Autorità. In tabella è riportata la distribuzione dello scostamento rilevato espresso come differenza fra coefficiente indicato e coefficiente calcolato col metodo dell'Autorità espressa in percentuale di quest'ultimo.

Classe di scostamento rilevato (Positivo/negativo se il coefficiente indicato dall'impresa è maggiore/minore di quello calcolato con il metodo dell'Autorità)	Numero di punti di riconsegna (su un totale di 376 per i quali è definito un unico valore applicato per tutto l'anno)
tra -2% e -1%	1
tra -1% e -0,5%	56
tra -0,5% e 0,5%	271
tra 0,5% e 1%	25
tra 1% e 2%	23

Inoltre, il gruppo di lavoro aveva stabilito di procedere all'acquisizione delle informazioni relative alle modalità di applicazione dei coefficienti di conversione convenzionali da parte delle imprese di vendita presenti sulla rete di trasporto solo dopo aver analizzato le informazioni ricevute dalle imprese di trasporto e ristretto l'ambito di interesse ai soli casi in cui è effettuata la conversione dei volumi con l'applicazione di coefficienti convenzionali.

Pertanto si ritiene opportuno procedere alla suddetta richiesta nei riguardi delle 4 società che alla data del 31 dicembre 2006 erano titolari di capacità di trasporto sulla rete Retragas: Enel Trade Spa (1 punto di riconsegna), ENI Spa (2 punti di riconsegna), Camgas Spa (2 punti di riconsegna) e ASM Energia e Ambiente Srl (419 punti di riconsegna).

5. Conclusioni dell'istruttoria

Le analisi svolte al precedente § 4 consentono di formulare un primo e sommario quadro di sintesi delle verifiche oggetto dell'istruttoria. Come anticipato al precedente § 4, molti risultati richiedono ulteriori approfondimenti e verifiche.

a) Inottemperanza delle imprese alle richieste istruttorie

Non tutte le imprese di distribuzione e vendita hanno inviato il questionario predisposto dagli Uffici dell'Autorità: l'omissione riguarda **24 imprese di distribuzione** (su 336) e **56 imprese di vendita** (su 362); inoltre **4 imprese di distribuzione** e **5 imprese di vendita** hanno inviato informazioni su supporti che ne hanno impedito l'utilizzo.

Inoltre, in diversi casi, le informazioni trasmesse dalle società con modalità idonee a consentirne l'utilizzo da parte dell'Autorità (297 imprese di distribuzione e 297 esercenti l'attività di vendita) si sono rivelate incomplete e, in alcuni casi, comunque viziate da anomalie ed incongruenze meritevoli di ulteriori approfondimenti. Più in dettaglio:

- 72 imprese di distribuzione (senza fornire alcuna motivazione al riguardo) non hanno indicato i punti di riconsegna attivi per i quali l'impresa di distribuzione è tenuta ad applicare il coefficiente K (§ 4.1.1.B, 2° cpv., 2° punto);
- 125 imprese di distribuzione hanno dichiarato di applicare un coefficiente K ad un numero di punti di riconsegna inferiore a quello dovuto, mentre 13 imprese hanno dichiarato di applicare tale coefficiente ad un numero superiore (§ 4.1.1.B, 3° cpv.);
- 20 imprese di distribuzione non hanno inviato alcune informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione del coefficiente K (§ 4.1.1.C, 2° cpv.);
- 2 imprese di vendita non hanno risposto alla richiesta se l'impresa indicasse in bolletta il valore del coefficiente M effettivamente applicato (§ 4.2.1, 1° cpv.);
- 20 imprese di vendita non hanno inviato alcune informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione del coefficiente K (§ 4.2.1, 3° cpv.).

b) Difforme applicazione del coefficiente M

Entrando nel merito delle verifiche svolte sulla base dei questionari utilmente trasmessi dagli esercenti, un primo tipo di verifica aveva ad oggetto la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione e di vendita, della disciplina relativa al coefficiente M.

Al riguardo, è emerso che **7 imprese di distribuzione** hanno applicato un coefficiente M diverso da quello definito dall'Autorità, in una misura superiore a quello prescritto (§ 4.1.2, 4° cpv.), tuttavia per 4 di esse senza alcun pregiudizio per i clienti finali, atteso che i venditori operanti nelle località interessate hanno applicato coefficienti M corretti.

Per quanto riguarda le **imprese di vendita** è emerso che **38** di esse hanno applicato un coefficiente M maggiore di quello definito dall'Autorità (§ 4.2.2, 1° cpv., 1° punto).

67 imprese di vendita hanno dichiarato di non indicare in bolletta il valore del coefficiente M applicato (§ 4.2.2, 1° cpv., 2° punto).

c) Difforme applicazione del coefficiente K

In secondo luogo, si è inteso verificare l'applicazione del coefficiente K, distinguendo tra:

- (a) le ipotesi in cui è stata applicata la metodologia dell'Autorità, e
- (b) le ipotesi in cui le parti hanno convenuto una metodologia diversa.

Nel caso *sub* (a) (applicazione della metodologia dell'Autorità), è emerso che **82 imprese di distribuzione** hanno applicato un coefficiente K per valori diversi rispetto a quelli risultanti dalla formula definita dall'Autorità (§ 4.1.2, 9° cpv.).

Nel caso *sub* (b) (applicazione di una metodologia diversa), è emerso che **49 imprese di distribuzione** hanno applicato un coefficiente K per valori diversi rispetto a quelli che risulterebbero dalla formula definita dall'Autorità, utilizzando i valori relativi alla pressione di misura, alla temperatura e all'altitudine dichiarate dalle medesime imprese (§ 4.1.2, 12° cpv.).

In particolare, 13 esercenti (per un totale di 62 punti di riconsegna) risultano aver applicato un coefficiente K superiore, almeno del 5%, a quello che si ottiene utilizzando la metodologia dell'Autorità (§ 4.1.2, 12° cpv.).

Tali anomalie, anche a fronte delle motivazioni addotte dalle imprese interessate, rendono necessari ulteriori approfondimenti.

d) Mancata corrispondenza tra i coefficienti applicati dalle imprese di vendita e di distribuzione

In terzo luogo, è stata verificata l'esatta corrispondenza tra i coefficienti applicati dalle imprese di vendita e dalle imprese di distribuzione per ciascun punto di riconsegna.

Al riguardo è emerso che **53 esercenti** l'attività di vendita hanno dichiarato di applicare un coefficiente M per valori diversi da quelli che le imprese di distribuzione hanno dichiarato applicare (§ 4.2.2., 2° cpv., lett. a).

Relativamente al coefficiente K, invece, sono **41 gli esercenti** l'attività di vendita che hanno dichiarato di applicare valori risultati difforni da quelli che le imprese di distribuzione hanno dichiarato di applicare (§ 4.2.2, 2° cpv., lett. b).

In particolare, è stato rilevato che 29 esercenti praticano, in 339 casi, un K superiore a quello dichiarato dal distributore.

e) Applicazione dei coefficienti di correzione dei volumi da parte delle imprese di trasporto

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla società Snam Rete Gas emerge che essa applica un fattore di conversione coerente con la formula di calcolo indicata nel proprio codice di rete (§ 4.3.1, 9° cpv.).

Peraltro l'esame dei dati di tale società evidenzia possibili anomalie per i valori di temperatura di misura indicati per 26 casi, che meritano di essere ulteriormente approfonditi.

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla società Retragas emerge che essa applica un fattore di conversione coerente con la metodologia definita dall'Autorità per la determinazione del coefficiente K (§ 4.3.1, 13° cpv.).

Per tale società residuano, peraltro, alcuni profili meritevoli di ulteriori approfondimenti, quali:

- la difformità del valore dichiarato (0,022 bar) da quello effettivamente utilizzato (valori compresi tra 0,022 e 1,480 bar) ai fini della definizione del coefficiente di conversione;
- l'omessa indicazione della metodologia utilizzata per la determinazione della temperatura assoluta di misura convenzionale.

Imprese di distribuzione che non hanno inviato il questionario Correzione Misura

N. Progr.	Codice ID esercente	Ragione Sociale
1.	1527	ANGIZIA MULTISERVICES S.R.L.
2.	986	APRICENA METANO S.r.l.
3.	447	AZIENDA UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA
4.	755	CDC.L. snc di Marchetti C.
5.	26	COMMERCIO INDUSTRIA GAS - C.I.GAS S.R.L.
6.	941	COMUNE DI BARETE
7.	653	comune di riccia
8.	924	CONSORZIO ITAL.ME.CO.
9.	1116	Ditta Palomba S.r.l.
10.	692	ENERGIE OFFIDA S.R.L.
11.	23	EUROMETANO SRL
12.	734	gemi srl
13.	718	Idrogasmetano srl
14.	732	METAGAS s.r.l.
15.	183	METANODOTTI PADANI SPA
16.	373	METANODOTTI TARENTINI Srl
17.	1578	MULTISERVIZI S.B. S.r.l.
18.	1058	NEBRODI GAS SERVICE SRL
19.	1176	notaresco distribuzione gas
20.	1191	R.G.S.
21.	1589	RETI.D.E.A. srl
22.	840	SIMEO S.R.L.
23.	1146	SOCIETA'GESTIONE ACQUEDOTTI - S.O.G.E.A. S.P.A
24.	1580	Valtiberinagas S.r.l.

Imprese di vendita che non hanno inviato il questionario Correzione Misura

N. Progr.	N. ARCHIVIO MAP	RAGIONE SOCIALE
1.	398	A.S. MORTARA ENERGIA S.R.L.
2.	667	AceaElectrabel Energia
3.	131	AGEA One S.r.l.
4.	334	ALPENGAS S.R.L.
5.	405	APS Trade S.r.l.
6.	267	Argilegas s.r.l.
7.	128	ASA Trade S.p.A.
8.	43	ASEP GAS Srl
9.	302	Azienda Sviluppo Multiservizi
10.	2048	Blue Energy gas srl
11.	153	Blugas S.p.A.
12.	403	CANSANO E CAMPO DI GIOVE GAS SRL
13.	44	CARTIERE BURGO
14.	263	CASTEL DI SANGRO GAS SRL
15.	685	CIMAF CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO
16.	599	CO.M.E.S.T. S.p.A.
17.	577	COINGAS piu' s.r.l.
18.	633	Comune di Assisi
19.	646	COMUNE DI BARETE
20.	91	COMUNE DI CORFINIO (AQ)
21.	563	comune di cortemaggiore
22.	591	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
23.	64	COMUNE DI FOSSA
24.	636	Comune di Francavilla al Mare
25.	697	COMUNE DI GIARRE

26.	609	Comune di Jelsi
27.	475	COMUNE DI NANTO
28.	587	COMUNE DI POGGIO PICENZE
29.	268	Comune di S.Buono
30.	696	Comune di Solignano
31.	429	COMUNI BRESCIANI GAS - COBREGAS
32.	778	Consorzio Energia Metano - CEM
33.	561	COSTRUZIONE RIORDINO ESERCIZIO ACQUEDOTTI S.P.A.
34.	601	DALMAR ENERGIA
35.	729	ENDESA ITALIA POWER FUEL S.r.l.
36.	279	Energia Network
37.	477	Enerpeligna S.r.l
38.	748	ERRON ENERGIA SPA
39.	674	EUROPAM SRL
40.	669	EUROPETROL SPA
41.	377	Fiorentinagas Clienti
42.	264	GAS ALTO SANGRO SRL
43.	329	GEMIVE SRL
44.	40	Geogas S.r.l.
45.	124	ITALGAS PIU'
46.	208	ITALTRADING
47.	352	LIGURIA GAS SERVICE
48.	558	METAGAS
49.	179	METANGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.
50.	63	MIPAS S.R.L.
51.	282	NATURAL GAS SRL
52.	693	Penta Valle Seriana Vendita Gas S.r.l.
53.	579	PESCOCOSTANZO GAS SRL
54.	192	Publitrade S.r.l. unipersonale
55.	6090	Siet s.p.a.

56.	27	Tecnoenergia S.c.p.A.
-----	----	-----------------------